SP

SISTEMA PENALE

FASCICOLO

12/2025

DIRETTORE RESPONSABILE Gian Luigi Gatta
VICE DIRETTORI Guglielmo Leo, Luca Luparia, Mitja Gialuz

ISSN 2704-8098

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Risicato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozzi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocolo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (*SP*) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.
La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale.
Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.
La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committe on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.
I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su *https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "*Articoli*" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "*Altri contributi*" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.
Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

REATI DI "LIEVE ENTITÀ" IN MATERIA DI STUPEFACENTI (73 C. 5) E CONFISCA ALLARGATA A SEGUITO DEL "DECRETO CAIVANO": UNA RECENTE, IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte cost. sent. 22 settembre 2025 (dep. 7 novembre 2025), n. 166, Pres. Amoroso, red. Viganò

di Stefano Finocchiaro

Con la sentenza n. 166 del 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata su due rilevanti questioni che attengono all'applicabilità della confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p. in relazione ai delitti in materia di stupefacenti "di lieve entità" di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. stup.). Si tratta di una pronuncia, in parte di rigetto e in parte interpretativa di rigetto, che delinea principi generali in tema di confisca destinati a operare ben oltre la sola materia degli stupefacenti e in relazione a tutti i casi nei quali è prevista la confisca allargata. In primo luogo, si afferma che, se – da una parte – non è in astratto costituzionalmente illegittimo aver esteso (attraverso la modifica dell'art. 85-bis T.U. stup. ad opera del c.d. "decreto Caivano" del 2023) tale confisca anche a "delitti-presupposto" di modesta gravità e offensività, come quelli di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup., è però doveroso – d'altra parte – non ricorrere in concreto ad alcun automatismo applicativo, disponendo tale misura ablatoria solo a determinate condizioni, che si traggono da un'interpretazione restrittiva e secondo la ratio (ripristinatoria) dell'istituto e che vengono precisate nella sentenza. In secondo luogo, si esclude l'illegittimità costituzionale del diritto vivente secondo cui tale misura (in quanto non punitiva) può essere disposta anche in caso di condanna o patteggiamento per reati-spia commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, a condizione che i fatti da cui si ritiene provenga l'arricchimento illecito fossero già previsti come reato all'epoca e per questi fosse già prevista dalla legge la confiscabilità del profitto delittuoso.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti oggetto dei giudizi *a quibus*. – 3. Le questioni di costituzionalità sollevate. – 4. Gli argomenti a sostegno del primo nucleo di questioni ("ragionevolezza" della confisca). – 5. La decisione della Corte sulla "ragionevolezza" della norma censurata. – 6. Gli argomenti a sostegno della seconda questione ("retroattività" della confisca). – 7. La decisione della Corte sulla "retroattività" della confisca allargata. – 8. Note conclusive a margine della pronuncia.

1. Premessa.

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale è recentemente tornata ad occuparsi del controverso istituto della confisca allargata, con particolare riferimento

alla legittimità della sua applicazione in relazione ai delitti in materia di stupefacenti "di lieve entità" di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. stup.), cogliendo l'occasione per svolgere rilevanti considerazioni di ordine generale su tale peculiare misura ablatoria patrimoniale.

Come noto, la confisca allargata è disciplinata in via generale dall'art. 240-*bis* c.p. (in cui è confluita la disposizione dell'originario art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992), il quale prevede che «*Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo [medesimo] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica*».

A tale previsione generale, inoltre, rinviano ulteriori norme speciali, con l'effetto di estendere le ipotesi delittuose alle quali tale misura ablatoria è applicabile. Ne sono esempio l'art. 12-*ter* d.lgs 74/2000 in materia di delitti tributari e – per ciò che rileva in questa sede – l'art. 85-*bis* T.U. stup., che rende applicabile ai delitti in materia di stupefacenti di cui all'art. 73 T.U. stup. la confisca allargata di cui all'art. 240-*bis* c.p.

L'art. 85-*bis* T.U. stup., introdotto dal d.lgs. 21/2018, prevedeva originariamente che «*Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale*».

L'inciso «*esclusa la fattispecie di cui al comma 5*» è stato soppresso dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, anche noto come "decreto Caivano".

L'effetto di questa modifica è stato, dunque, quello di rendere applicabile la confisca allargata di cui all'art. 240-*bis* c.p. anche alle ipotesi delittuose di "lieve entità" di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup. Norma, quest'ultima, che è stata al contempo novellata dallo stesso "decreto Caivano", che vi ha aggiunto un secondo periodo a tenore del quale: «*Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità*»: si è dunque previsto un minimo edittale più elevato per le ipotesi che, pur rimanendo di "lieve entità", risultino "non occasionali".

Il Tribunale di Firenze, con le due distinte ordinanze di rimessione da cui origina la pronuncia in commento, ha censurato la legittimità costituzionale del novellato art. 85-*bis* T.U. stup. sotto due principali profili, che possono così sintetizzarsi:

a. anzitutto, se ne denuncia l'irragionevolezza – al metro degli artt. 3 e 42 Cost. – nella parte in cui prevede oggi l'applicazione della confisca allargata ai delitti "di lieve entità" di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup.;

b. in secondo luogo si denuncia – al metro degli artt. 42 e 117 c. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU – l'illegittimità del diritto vivente in virtù del quale la confisca allargata di cui al novellato art. 85-*bis* T.U. stup. sarebbe applicabile (retroattivamente) anche a fatti di reato di cui all'art. 73 c. 5 commessi prima che questa disposizione fosse modificata.

La Corte costituzionale ha pronunciato una sentenza interpretativa di rigetto in relazione alla prima questione e ha dichiarato non fondata la seconda.

Ripercorreremo di seguito più nel dettaglio le questioni sollevate, le ragioni addotte nelle ordinanze di rimessione e le motivazioni della sentenza della Corte, svolgendo infine alcune sintetiche riflessioni a margine della pronuncia.

2. I fatti oggetto dei giudizi *a quibus*.

Entrambi i casi concreti nel cui ambito sono state sollevate le questioni incidentali di costituzionalità sono espressivi di una casistica assai diffusa nella prassi quotidiana di qualsiasi ufficio giudiziario.

La prima delle due ordinanze di rimessione origina da un giudizio direttissimo ove è contestato il delitto di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup. per detenzione ai fini di spaccio di 0,2 gr. di cocaina e 57 gr di hashish a un imputato trovato contestualmente in possesso di 3.050 euro in contanti, altro materiale da confezionamento, un bilancio e un coltello. L'imputato non ha fornito nessuna giustificazione circa la provenienza del denaro ed è privo di occupazione lavorativa o comunque di attività economiche lecite, oltre ad essere "irregolare" sul territorio italiano. Non si ricade peraltro – osserva il rimettente – nell'ipotesi di cui al secondo periodo dell'art. 73 c. 5 T.U. stup. (introdotto dallo stesso "decreto Caivano"), per cui è prevista una comminatoria edittale più elevata nel caso in cui "la condotta assume caratteri di non occasionalità".

La seconda ordinanza scaturisce da un giudizio abbreviato per il delitto di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup. relativo alla detenzione di 30,18 gr di hashish, 0,19 gr. di marijuana e 7,34 gr. di MDMA da parte di un imputato trovato altresì in possesso di 750 euro in contanti. Anche in questo caso l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione della sua legittima provenienza, né «elementi per ritenere che detto denaro fosse stato [da lui] acquisito in un periodo eccessivamente antecedente» rispetto alla data di commissione del reato.

Peraltro, peculiarità di questo secondo caso, rispetto al precedente, è che il reato risulta commesso prima dell'entrata in vigore del "decreto Caivano".

3. Le questioni di costituzionalità sollevate.

Le questioni sottoposte alla Corte costituzionale sono quattro, tra loro connesse e a loro volta essenzialmente suddivisibili – come anticipato – in due nuclei.

I) Con un primo nucleo di questioni, si lamenta – evocando i parametri di cui agli artt. 3 e 42 Cost. – il carattere irragionevole della disciplina della confisca allargata e la sua eccessiva incidenza sul diritto di proprietà, nei casi in cui vengano in rilievo fatti di "lieve entità" come quelli di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup.:

- anzitutto, entrambe le ordinanze dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 85-*bis* T.U. stup. (come modificato nel 2023 dal "decreto Caivano") nella parte in cui prevede l'applicazione della confisca allargata di cui all'art. 240-

bis cod. pen. al delitto di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup., anziché escludere *tout court* le ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dal novero dei reati-presupposto di tale misura ablatoria;

- in via subordinata, la prima ordinanza chiede di dichiarare illegittimo l'art. 85-*bis* T.U. stup., nella parte in cui prevede l'applicazione della confisca allargata a tutti i fatti di lieve entità di cui all'art. 73 c. 5 t.u. stup., anziché limitarsi all'ipotesi in cui la condotta assuma «caratteri di non occasionalità», di cui alla nuova seconda proposizione del comma quinto dell'art. 73;
- in ulteriore subordine, entrambe le ordinanze dubitano della legittimità costituzionale di prevedere la confisca allargata di cui all'art. 85-*bis* T.U. stup. come obbligatoria, anziché come facoltativa.

II) Con diversa e ulteriore questione, la seconda ordinanza prospetta un ulteriore dubbio di costituzionalità in relazione alla applicabilità della confisca allargata di cui al novellato art. 85-*bis* T.U. stup. anche a reati commessi prima che questa disposizione fosse modificata, prevedendo tale speciale confisca anche per i delitti di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. stup. In sostanza, si dubita della legittimità di applicare alla confisca allargata il regime di cui all'art. 200 c.p., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla "legge in vigore al tempo della loro applicazione". I parametri costituzionali evocati sono in questo caso gli artt. 42 e 117 c. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU.

Tutte le questioni sono dichiarate ammissibili, essendosi ritenute infondate le eccezioni proposte dall'Avvocatura dello Stato in punto di difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza; di *petitum* asseritamente manipolativo o che determinerebbe incongruenze di sistema (cfr. par. 3 del "considerato in diritto"). Sul punto, la Corte ha meramente applicato orientamenti ormai consolidati, che peraltro manifestano un trend di essenziale minore rigidità nello scrutinio operato in sede di filtro di ammissibilità e, dunque, di maggiore apertura ad affrontare nel merito le questioni incidentali poste alla sua attenzione.

4. Gli argomenti a sostegno del primo nucleo di questioni ("ragionevolezza" della confisca).

Le prime tre questioni sopra esposte mirano essenzialmente ad evidenziare come sia irragionevole prevedere, peraltro come obbligatoria, la confisca allargata in relazione a fatti di modesta gravità ed offensività come quelli incriminati dal comma 5 dell'art. 73 T.U. stup.

La previsione della misura ablatoria "allargata" per questo reato si fonderebbe su una presunzione di legge che non trova fondamento nella realtà, in quanto non sarebbe lecito presumere che tale reato sia connotato da particolare redditività, essendo viceversa «spesso […] commesso da "bassa manovalanza" priva di significativi mezzi economici» (come riconosciuto da Corte cost. n. 223/2022) e cioè da soggetti che appartengono spesso a "fasce marginali" di non abbienti, per i quali risulta di fatto quasi sempre impossibile giustificare la legittima provenienza di ricchezza in loro possesso.

Ad avviso del rimettente, l'obbligatorietà della confisca allargata si giustificherebbe di fronte a reati di criminalità organizzata, o comunque connotati da una elevata redditività, in quanto in tali casi la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato risponderebbe all'*id quod plerumque accidit*. Invece, rispetto al delitto di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup., caratterizzato da una redditività modesta, tale presunzione non avrebbe ragion d'essere e non si giustificherebbe pertanto la previsione come obbligatoria della confisca allargata.

In casi siffatti, la confisca, assumerebbe una portata unicamente punitiva, non coerente con la sua natura di "misura di sicurezza patrimoniale", come si ricaverebbe altresì dall'*intentio legis* che traspare dai lavori preparatori del "decreto Caivano", laddove si esprime la volontà di «punire più severamente lo spaccio di stupefacenti, anche ove il singolo fatto risulti di lieve entità».

Inoltre, una specifica violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. verrebbe in rilievo sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di "piccolo spaccio" di cui all'art. 74 c. 6 T.U. stup., al quale una parte della giurisprudenza non ritiene applicabile la confisca allargata (Cass. sez. VI, 11 gennaio-12 febbraio 2024, n. 6247; Cass. sez. III, 11 giugno 2015-6 luglio 2016, n. 27770). E ciò sarebbe tanto più vero considerando che non sarebbero passibili di confisca allargata neppure i promotori, fondatori e organizzatori dell'associazione.

In sostanza, dunque, i rimettenti mirano ad ottenere una pronuncia della Corte costituzionale che prosegua lungo il solco tracciato da alcuni precedenti che hanno progressivamente ritenuto costituzionalmente illegittima l'estensione di discipline di sfavore ai fatti di "lieve entità" di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup., in ragione – tra l'altro – della riconosciuta modesta offensività di tali fatti. Tra queste si annoverano:

- l'illegittimità dell'automatica esclusione dal gratuito patrocinio di coloro che siano stati condannati per il reato in questione (sent. n. 223/2022);
- l'illegittimità dell'inclusione della ipotesi di condanna per il reato in parola tra quelle automaticamente ostative del rinnovo del permesso di soggiorno per lo straniero (sent. n. 88/2023);
- l'illegittimità della previsione del rigetto automatico della domanda di regolarizzazione del lavoratore straniero nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna per il reato in questione (sent. n. 42/2024);
- l'illegittimità della preclusione della sospensione del processo con messa alla prova nei confronti degli imputati del delitto in parola (sent. n. 90/2025).

5. La decisione della Corte sulla "ragionevolezza" della norma censurata.

La Corte costituzionale ha ritenuto le predette questioni "non fondate, nei sensi di cui in motivazione", offrendo cioè precise coordinate per sottoporre la disciplina della confisca allargata a una interpretazione restrittiva secondo la sua *ratio*, che deve intendersi quale condizione di legittimità dell'istituto in questione.

5.1. Solido punto di partenza della decisione rimane il precedente rappresentato dalla sentenza n. 33 del 2018 con cui era stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla applicabilità della confisca allargata al delitto di ricettazione[1]. Anche in quel caso i giudici rimettenti non dubitavano della legittimità in sé del modello di confisca allargata, ma sostenevano che essa si giustificasse solamente in relazione a delitti usualmente perpetrati "in forma quasi professionale" e che si pongono come fonte ordinaria di un illecito accumulo di ricchezza (come l'associazione mafiosa, il traffico di stupefacenti, l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'usura, la corruzione, il riciclaggio, etc.), ma non in rapporto al delitto di ricettazione. Si sosteneva che la ricettazione fosse reato ben diverso dagli altri ai quali la confisca risulta applicabile, in quanto risulta non solo ampiamente diffuso, ma presenta, altresì, una casistica estremamente varia, che può comprendere anche condotte di modesta gravità, scarsa offensività e limitato arricchimento.

La Corte, nella sentenza n. 33/2018 aveva invece evidenziato che sebbene originariamente «l'obiettivo della confisca "allargata" fosse stato esplicitamente individuato nel contrasto all'accumulazione dei patrimoni della criminalità organizzata, e mafiosa in specie, e alla loro infiltrazione massiccia nel circuito economico», dal 1994 a oggi il legislatore ha progressivamente aggiunto all'elenco dei "reati spia" una serie di figure criminose che non postulano necessariamente alcuna «organizzazione stabile e strutturata, diretta al conseguimento di profitti illeciti», ma «possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi da questa e che neppure implicano, in modo assoluto e indefettibile, la qualità di delinquente "seriale" del loro autore».

Ciò che invece deve indefettibilmente connotare i "reati-spia" è la loro potenzialità "lucrogenetica", ossia la capacità di produrre vantaggi economici in capo al loro autore (come avevano già chiarito anche le Sezioni Unite *Montella* del 2003). È quindi solo l'assenza di tale potenzialità, che rende sprovvista di ogni fondamento razionale la presunzione di provenienza dei beni del condannato da ulteriori condotte criminose, pur in presenza della condizione positiva della sproporzione rispetto al reddito e di quella negativa della mancata giustificazione della legittima provenienza.

Invero, aveva ben evidenziato la Corte, la funzione della confisca allargata è quella di contrastare l'accumulazione di vantaggi economici di origine criminosa, mediante una misura ablativa che non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminose *ulteriori* rispetto a quella giudizialmente accertata.

Si era pertanto ritenuto non irragionevole (e quindi legittimo al metro dell'art. 3 Cost.) includere – *in astratto* – tra i reati-presupposto della confisca allargata anche la ricettazione, trattandosi di reato per sua natura «idoneo a determinare un'illecita

[1] Cfr. Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 33, Pres. Grossi, Est. Modugno, annotata su *Dir. Pen. Cont.*

accumulazione di ricchezza e suscettibile, secondo l'osservazione "sociologica", di essere perpetrato in forma "professionale" o, comunque sia, continuativa»; lasciando tuttavia – *in concreto* – al giudice la possibilità, e anzi il dovere, di «verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal 'modello' che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato».

5.2. Sulla base di considerazioni analoghe, con l'odierna pronuncia, la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole l'astratta previsione legislativa di includere tra i reati-presupposto della confisca allargata anche le condotte incriminate dall'art. 73 c. 5 T.U. stup.

Queste ultime, si osserva, sono «caratterizzate dalla capacità di produrre profitti illeciti, e certamente idonee a essere commesse in forma continuativa». Non è quindi rilevante che si tratti di fattispecie che, isolatamente considerata, è contraddistinta da una modesta offensività e da una capacità di produrre profitti di per sé non ingenti. Ciò, infatti, non è incompatibile con il dato esperienziale secondo cui «i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare».

Pertanto, in presenza degli ulteriori requisiti applicativi della misura (su cui si tornerà *infra*), non appare irragionevole una presunzione relativa di origine criminosa dei beni e del denaro di cui l'imputato sia trovato in possesso, e di cui egli non riesca a giustificare altrimenti la provenienza.

Presunzione, quest'ultima, che è ben diversa da quella – invece ritenuta illegittima nella sentenza n. 223/2022 – secondo cui, chi sia stato condannato, anche in una sola occasione, per il reato in questione possa disporre di redditi superiori alla soglia minima di reddito IRPEF fissata ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, dal quale veniva di conseguenza automaticamente (e irragionevolmente) escluso.

5.3. Peraltro, una pronuncia che avesse espunto le condotte incriminate dall'art. 73 c. 5 T.U. stup. dal novero dei reati per i quali è applicabile la confisca allargata, avrebbe posto il nostro ordinamento in una situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Infatti, la nuova direttiva 2024/1260/UE[2], il cui termine di trasposizione scadrà il 23 novembre 2026, prevede, all'art. 14 (rubricato «Confisca estesa»), uno strumento di ablazione patrimoniale del tutto assimilabile alla nostrana confisca allargata, il quale – mediante un rinvio all'elenco contenuto nell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva stessa – dev'essere previsto dagli Stati membri anche per i reati in materia di stupefacenti

[2] Cfr. in *questa Rivista*, MAUGERI A. M., *La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni: l'armonizzazione e l'actio in rem contro il crimine organizzato e l'illecito arricchimento*, 3 aprile 2024; e, sempre in *questa Rivista*, FINOCCHIARO S., *La confisca senza condanna nello spazio europeo: mentre a Bruxelles è in cantiere una nuova direttiva, a Strasburgo l'Italia è sotto esame nel ricorso "Cavallotti"*, 7 novembre 2023.

disciplinati dalla decisione quadro 2004/757/GAI, sempre che tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

Il medesimo obbligo era previsto dall'art. 5 della direttiva 2014/42/UE, che parimenti richiamava la decisione quadro 2004/757/GAI, prevedendo la "confisca estesa" per i reati in materia di stupefacenti puniti con una pena edittale di almeno 4 anni di reclusione nel massimo: l'art. 73 c. 5 T.U. stup prevede oggi una pena massima di cinque anni di reclusione e, dunque, rientra appieno nell'ambito degli obblighi unionali di previsione di strumenti di confisca allargata[3].

Del resto, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (CDGUE, sent. 21 ottobre 2021, DR e TS, C-845/19 e C-863/19) ha confermato, decidendo sul rinvio pregiudiziale sollevato da un tribunale bulgaro, che le disposizioni citate del diritto UE si applicano «anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione [del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio] si collocano all'interno di un unico Stato membro», purché naturalmente esso sia punito dal diritto interno con una pena detentiva massima pari o superiore a quattro anni. La Corte di giustizia ha aggiunto che l'obbligo di procedere alla confisca si estende a beni ulteriori rispetto a quelli costituenti il vantaggio economico derivante direttamente dal singolo reato, comprendendo altresì i beni che il giudice nazionale sia convinto derivino da altre condotte criminose.

5.4. Per quanto attiene alla dedotta disparità di disparità di trattamento rispetto all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 74 c. 6 T.U. stup., si osserva che effettivamente un orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva escluso l'applicazione della confisca allargata all'ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di reati di "piccolo spaccio" di cui all'art. 74 c. 6 T.U. stup. (Cass. n. 27770/2016; Cass., n. 6247/2024). Tale orientamento si è tuttavia formato – osserva la Corte – prima della recente modifica dell'art. 85-*bis* T.U. stup. e si fondava anche sull'argomento della inapplicabilità della confisca allargata a quello specifico reato fine (73 c. 5), sulla base della disciplina allora vigente. Oggi che tale argomento è venuto meno, proprio con l'estensione della previsione dell'art. 85-bis T.U. stup anche ai delitti di cui all'art. 73 c. 5, anche quell'orientamento potrebbe essere rivisitato, tenuto altresì conto che l'art. 240-*bis* c.p. prevede, in via generale, l'obbligatoria applicazione della confisca allargata in relazione a tutti i reati elencati nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. , il quale a sua volta richiama tutti i delitti di cui all'art. 74 T.U. stup., senza escludere l'ipotesi di cui al sesto comma.

5.5. Tutto ciò premesso con riferimento specifico alle censure sollevate dai rimettenti, la Corte torna ad affrontare, e precisare ulteriormente, i principi che devono regolare l'applicazione in concreto della confisca allargata per evitare che essa trasmodi in una sproporzionata limitazione del diritto di proprietà (par. 5 del "considerato in diritto"). Si tratta di principi applicabili a tutte le ipotesi di confisca allargata (quindi anche al di fuori della specifica materia degli stupefacenti), già elaborati dalla

[3] Sulla direttiva UE/42/2014, cfr. A. M. MAUGERI, *La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione europea tra garanzie ed efficienza: un "work in progress"*, in *Dir. pen. cont.*, 19 settembre 2014, p. 316 s.

giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che vengono tuttavia delineati con ancor maggiore pregnanza e con pertinenti riferimenti al diritto sovranazionale e comparato.

a) Anzitutto, quanto al concetto di sproporzione patrimoniale, è stato precisato che «non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno *squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni*» (sent. n. 33/2018) e che «quanto più modeste siano le somme oggetto di sequestro, tanto più rigorosa deve essere la motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra le possidenze dell'imputato ed i suoi redditi» (cfr. anche Cass. n. 18608/2024).

b) Inoltre, si è precisato che la presunzione sottesa alla confisca in parola è una presunzione relativa, che può essere sempre superata adempiendo all'onere di *allegazione* di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni (sent. n. 33/2018 e Cass. S.U. n. 4880/2015, *Spinelli*), che non determina neppure una reale inversione dell'onere probatorio (cfr. Cass. S.U. n. 8052/2024).

c) Ancora, la presunzione di illecita provenienza dei beni deve intendersi come circoscritta entro un ambito di "ragionevolezza temporale" rispetto al momento di commissione del reato per il quale il soggetto è stato condannato, sì da non privare di fondamento «la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna» (sent. n. 33/2018 e Cass. 25239/2024). Tale requisito serve, soprattutto, ad evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, precludendo un monitoraggio patrimoniale esteso all'intiera vita del condannato; tenuto anche conto che tanto più ci si allontana nel tempo dalla data di commissione del reato-spia, tanto più si rende problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni.

d) Infine, particolare attenzione viene posta ad un quarto requisito già delineato dalla sentenza n. 33/2018: quello secondo cui al giudice deve necessariamente riconoscersi «la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato». Questo requisito, osserva oggi la Corte, esclude che la confisca allargata debba essere disposta anche quando il fatto non sia espressivo di «un *habitus* criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale».

Si tratta di una interpretazione restrittiva secondo la *ratio* della confisca in questione, che non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di privarlo di arricchimenti illeciti derivanti da attività criminose rimaste "sommerse", come anche già rilevato dalla sentenza n. 33/2018.

La stessa interpretazione è peraltro imposta – aggiunge ora la Corte – dagli obblighi derivanti dall'Unione europea (quegli stessi obblighi che impongono di prevedere la confisca allargata nella materia degli stupefacenti, v. *supra* § 5.3): si menziona al riguardo il considerando n. 21 della direttiva 2014/42/UE e il considerando

n. 29 della nuova direttiva 2024/1260/UE che chiariscono che lo Stato può fissare «un periodo di tempo entro il quale è possibile ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose», in sintonia con l'orientamento giurisprudenziale sulla "ragionevolezza temporale" (v. *supra sub* lett. c).

Al riguardo, la Corte opera un'ulteriore, rilevante, considerazione in punto di obblighi unionali: spesso, infatti, si enfatizza il fatto che l'Unione europea fissa standard minimi nel contrasto ai reati in materia di stupefacenti, potendo gli Stati membri adottare soluzioni più rigorose. Ciò non significa, tuttavia, che venga in secondo piano l'esigenza di adottare, a livello europeo, soluzioni che assicurino livelli uniformi di tutela dei diritti delle persone interessate. Infatti, l'UE ha sia un interesse a garantire il più ampio livello di mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale, compresi i provvedimenti di confisca, nell'intero spazio giuridico europeo, senza che ciò sia ostacolato dall'opposizione di limiti, a livello nazionale, derivanti dalla necessità di rispetto di standard domestici di tutela dei diritti costituzionali degli interessati; sia mira ad assicurare a tutti gli interessati gli standard minimi di tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui è ricompreso anche il diritto di proprietà (art. 17 CDFUE) e il diritto di difesa giurisdizionale (artt. 47 e 48 CDFUE).

Corroborano tale interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata anche considerazioni di diritto comparato, tratte dall'ordinamento tedesco. Invero, anche la Corte costituzionale federale tedesca (sent. 14 gennaio 2003, 2 BvR 564/95), in un caso relativo a una forma di confisca analoga a quella "allargata" italiana (*Erweiterter Verfall*), ne ha escluso il contrasto con i principi costituzionali di proprietà e di presunzione di innocenza, sottolineando però la necessità di sottoporla a un'esegesi restrittiva che esiga che il giudice si convinca della provenienza illecita dei beni, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto.

5.6. In conclusione, si ritiene che la disposizione censurata sia costituzionalmente legittima a condizione che sia sottoposta alla interpretazione restrittiva e secondo la sua *ratio* sopra delineata. Si forniscono in questo modo al giudice *a quo* «margini di apprezzamento per escludere l'applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell'imputato, non sia convinto che i beni – pur sproporzionati ai suoi redditi dichiarati, e dei quali egli non sia in grado di giustificare la provenienza lecita secondo i criteri indicati dall'art. 240-*bis* cod. pen. – costituiscano il provento, o siano stati acquistati con il provento, di attività delittuose ulteriori rispetto a quella per la quale è stata pronunciata condanna; ma abbia piuttosto motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale, e pertanto non espressivo di quell'*habitus* criminoso che, solo, potrebbe supportare la presunzione legislativa in parola».

6. Gli argomenti a sostegno della seconda questione ("retroattività" della confisca).

Nella seconda ordinanza di rimessione – come anticipato – si censurava anche l'illegittimità del diritto vivente secondo cui la confisca allargata in esame potrebbe e dovrebbe essere disposta "retroattivamente" anche in caso di condanna o patteggiamento per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che ha previsto quel reato tra quelli ai quali si applica la confisca allargata: nel caso di specie ai reati di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup. commessi prima dell'entrata in vigore della modifica apportata dal "decreto Caivano" all'art. 85-*bis* T.U. stup.

In effetti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla confisca allargata si applica la disciplina prevista per le misure di sicurezza all'art. 200 c. I c.p., richiamato dall'art. 236 c.p., a tenore del quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, che coinciderebbe con il momento in cui viene pronunciata la sentenza di primo grado (sono citate, tra le altre, Cass. sez. IV, 20 marzo-8 aprile 2024, n. 14095; Cass. sez. VI, 23 ottobre-5 novembre 2024, n. 40620).

Tale orientamento – riconosce lo stesso giudice *a quo* – è coerente con la previsione costituzionale di distinguere le garanzie previste per le pene (e per le sanzioni amministrative di natura punitiva) dall'art. 25 c. 2 Cost. da quelle previste per le misure di sicurezza dall'art. 25 c. 3 Cost., che sancisce il principio di legalità ma non quello di irretroattività sfavorevole.

Tuttavia – osserva il rimettente – la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 24/2019[4], facendo applicazione della giurisprudenza della Corte EDU, ha stabilito che la confisca "per sproporzione" (*genus* che racchiude sia quella allargata sia quella di prevenzione) dev'essere dotata di una base legale «di adeguata qualità» che consenta ai destinatari di poterne prevedere l'applicazione: ciò in ragione del fatto che essa incide in maniera significativa sui diritti di iniziativa economica e di proprietà, tutelati a livello

---

[4] Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, con nota, tra gli altri, di BASILE F., MARIANI E., *La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti "abitualmente dediti a traffici delittuosi": questioni aperte in tema di pericolosità*, in *DisCrimen*, 2019; GRASSO G., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale*, in *questa Rivista*, 14 febbraio 2020; MAIELLO V., *La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassativizzante*, in *Giur. cost.*, fasc. 1/2019, p. 332; Id., *Gli adeguamenti della prevenzione "ante delictum" nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25*, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, fasc. 1, p. 107 ss; MANNA A., *La natura giuridica delle misure di prevenzione tra diritto amministrativo e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 2020, p. 1064 ss.; MAUGERI A. M.-PINTO DE ALBUQUERQUE P., *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria (C. cost. 24/2019)*, in *questa Rivista*, 29 novembre 2019; MAZZACUVA FR., *L'uno due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 987 ss.; PELISSERO M., *Le misure di prevenzione*, in *DisCrimen*, 13 febbraio 2020; DELLA RAGIONE L., *Le misure di prevenzione nello specchio del volto costituzionale del sistema penale*, in *DisCrimen*, 20 aprile 2020; e, volendo, di FINOCCHIARO S., *Due pronunce della corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte Edu*, in *Dir. pen. cont.*, 4 marzo 2019.

costituzionale dagli artt. 41 e 42 Cost. e a livello convenzionale dall'art. 1 Prot. add. CEDU; norme sovraordinate da cui discende il predetto requisito di "prevedibilità".

Si menziona, in tal senso, che, in sede di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) – il cui art. 39 ha esteso l'istituto della confisca allargata a taluni reati tributari – il legislatore ha espressamente previsto, tramite l'aggiunta a tale articolo di un comma 1-*bis*, che la predetta disposizione si applichi alle sole condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge stesso (legge 19 dicembre 2019, n. 157).

7. La decisione della Corte sulla "retroattività" della confisca allargata.

Anche tale questione viene ritenuta non fondata e le ragioni vengono concisamente espresse dalla Corte al par. 6 del *considerato in diritto*.

Non si mette in discussione il fatto che, laddove singole ipotesi di confisca assumano natura punitiva, alle stesse trovi piena applicazione il principio di irretroattività *in malam partem* operante in materia penale (si menziona, ad esempio, la sentenza n. 196 del 2010, in relazione alla confisca dell'autoveicolo prevista dall'art. 186 cod. strada).

Tuttavia, la Corte afferma di condividere l'opinione del diritto vivente secondo cui la confisca allargata non possiede natura punitiva. Senza entrare nel merito della diatriba teorica circa la sua qualificazione o meno in termini di misura di sicurezza "atipica", osserva che «la giurisprudenza coglie certamente nel segno allorché esclude *ratio* e natura *stricto sensu* punitiva della misura.

Si richiama sul punto quanto già affermato nella sentenza n. 24 del 2019 con riferimento alla confisca di prevenzione, che condivide la medesima finalità della confisca allargata, essendo le due misure «altrettante *species* di un unico *genus*», quello della «confisca dei beni di sospetta origine illecita». In quella stessa pronuncia si era concluso (con valutazioni che saranno poi condivise anche dalla Corte EDU nella decisione 21 gennaio 2025, Garofalo c. Italia), che «nell'ottica del sistema, l'ablazione [di beni acquistati mediante la commissione di reati] costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina […] un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità». In tal caso, la confisca del bene non ha «lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico», e così di neutralizzare «quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere». Sicché, «[i]n assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità dell'ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza dell'illecita acquisizione del bene».

L'irretroattività della misura ablatoria in questione, dunque, non può trarsi dai principi operanti nella "materia penale" *ex* artt. 25 c. 2 Cost., 7 CEDU e 49 CDFUE, ma neppure deriva – come invece sostiene il rimettente – dalla norma convenzionale che tutela il diritto di proprietà, l'art. 1 Prot. add. CEDU (evocato per il tramite dell'art. 117 c. 1 Cost.), che non impedisce di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o patteggiamento per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all'epoca.

Tale conclusione, peraltro, è condivisa anche dalla Corte di Strasburgo, pronunciatasi su questioni analoghe relative a confische strutturalmente simili a quella in qui in esame (sent. 12 maggio 2015, *Gogitidze e altri c. Georgia*, par. 99; dec. 2 febbraio 2021, *Ulemek c. Serbia*, par. 64).

In altri termini, determinante è che al momento della commissione del fatto lucrogenetico quel fatto fosse già previsto come reato dalla legge e fosse già prevista la confiscabilità dei proventi derivanti da quel reato, quanto meno ai sensi dell'art. 240 c.p. In tale situazione, la persona non può fare alcun ragionevole affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni conseguiti tramite la commissione del reato: ciò in quanto – come detto *supra* (cfr. Corte cost. 24/2019) – quel delitto determina «un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà» in capo a chi ne ha acquisito la materiale disponibilità.

8. Note conclusive a margine della pronuncia.

La sentenza in commento presenta numerosi profili di interesse che meriteranno senz'altro ulteriori approfondimenti e, soprattutto, sforzi giurisprudenziali e dottrinali per dare seguito all'opera di riempimento di contenuti garantistici della disciplina della confisca allargata, in tutti gli ambiti in cui trova applicazione, anche ben oltre la materia degli stupefacenti. Un'opera che, come rende evidente il giudizio di costituzionalità in esame, è essenziale per mantenere l'istituto della confisca allargata entro confini di legittimità e, quindi, per non rinunciare a questo strumento particolarmente utile ed efficace nel contrasto della criminalità da profitto, ormai previsto e imposto anche dalle fonti sovranazionali del diritto dell'Unione europea.

Riservando ad altra sede più approfonditi commenti, sia consentito svolgere qualche riflessione "a caldo".

8.1. Anzitutto, la pronuncia in commento assume senza dubbio una spiccata rilevanza pratica, per le sue ricadute immediate nei numerosi procedimenti penali che interessano proprio la fattispecie di cui all'art. 73 c. 5 T.U. stup. Ciò è tanto più vero con riferimento a quelle (frequenti) ipotesi in cui sia contestata non già la condotta di "cessione", bensì quella di "detenzione" con finalità di spaccio di sostanza stupefacente. In queste ultime ipotesi, infatti, non è rinvenibile alcun profitto derivante direttamente dal reato per cui si procede, trattandosi di una forma di incriminazione "anticipata" di una condotta di per sé non produttiva di profitto, ma solo finalizzata al successivo conseguimento di vantaggi economici derivanti dalla cessione dello stupefacente

detenuto. A fronte di un'imputazione per detenzione di stupefacente non per uso personale, dunque, anche qualora il reo sia contestualmente trovato nella disponibilità di beni o denaro di ingente valore, non può essere disposta l'ordinaria confisca (e quindi neppure il sequestro preventivo) del profitto del reato, né in forma diretta né per equivalente. L'unico strumento ablatorio utilizzabile è, dunque, proprio la confisca allargata di cui all'art. 240-*bis* c.p. (e il sequestro preventivo ad essa prodromico) in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 85-*bis* T.U. stup.

Le ordinanze di rimessione da cui origina la sentenza in commento avevano però dubitato che fosse legittimo il ricorso, peraltro obbligatorio, ad una forma di confisca tanto invasiva (ideata in origine per contrastare più efficacemente la criminalità organizzata) in relazione a fattispecie delittuose di così modesta gravità ed offensività, che generano tipicamente altrettanto modesti profitti o addirittura – come nell'ipotesi anzidetta di mera detenzione – non ne generano affatto.

Tali dubbi, di certo non peregrini, non colgono tuttavia nel segno, per le ragioni che la Corte ha avuto modo di tratteggiare già nella sentenza n. 33 del 2018; ragioni oggi ribadite e ulteriormente sviluppate dalla sentenza in commento.

In primo luogo non è dirimente il fatto che il delitto sia di modesta gravità e offensività. Ciò in quanto la confisca *non* mira a *punire* più severamente il reo per *quel* fatto: non intende infliggergli una sanzione ulteriore per retribuire maggiormente l'illecito, bensì mira a privarlo di una ricchezza che non si è formata nei modi consentiti dalla legge, in quanto derivante da ulteriori e diverse condotte delittuose che hanno permesso a quella persona di arricchirsi illecitamente. Non si tratta quindi di valutare la proporzionalità del complessivo compendio sanzionatorio apprestato rispetto alla gravità del reato-spia commesso (cioè la proporzionalità c.d. "retrospettiva"[5]).

Inoltre, non è neppure dirimente che il delitto di cui all'art. 73 c. 5 non sia di per sé generatore di ingenti profitti. Non certo a caso, infatti, la Corte costituzionale indica che requisito indefettibile dei "reati-spia" della confisca allargata è non il loro "carattere lucrogenetico", ma la loro "potenzialità lucrogenetica". Questa sottile differenza mette in luce che non importa quali profitti il reato-spia abbia direttamente generato (profitti che sarebbero infatti suscettibili dell'ordinaria confisca diretta e per equivalente), ma occorre invece accertare se quel reato sia effettivamente una "spia" della commissione di ulteriori condotte delittuose che hanno generato profitti illeciti. Ciò in quanto – è bene sottolinearlo nuovamente – la confisca allargata serve a recuperare i proventi derivanti da altre e diverse condotte criminose, rimaste "sommerse", cioè non accertate processualmente oltre ogni ragionevole dubbio e per questo motivo non punite con alcuna pena detentiva o pecuniaria: condotte però rispetto alle quali il giudice deve dirsi convinto che siano state commesse e convinto che abbiano generato quella ingiustificata e sproporzionata ricchezza che la confisca allargata si propone di recuperare[6].

---

[5] Sulla distinzione tra proporzionalità "prospettica" e proporzionalità "retrospettiva" si veda VIGANÒ F., *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, in *questa Rvista*, 8 gennaio 2025.

[6] Sul meccanismo presuntivo sotteso alla confisca allargata (e di prevenzione), ove legato a un dato "neutro" di sproporzione patrimoniale, si vedano le osservazioni critiche – mosse però prima dell'evoluzione

In astratto – cioè sul piano ove opera per definizione il legislatore – risponde a un dato esperienziale empiricamente fondato, e per questo ragionevole secondo la Corte al metro dell'art. 3 Cost., quello per cui chi cede (anche modeste quantità di) stupefacente o lo detiene per cederlo a terzi *può* trarre da tale attività fonti illecite di reddito[7]. Del resto è parimenti assodato che quasi ogni forma di spaccio al dettaglio, anche laddove la singola persona non sia inserita in più gravi ed estesi contesti di criminalità organizzata, alimenti almeno indirettamente quest'ultima, che mantiene il monopolio (a monte) del traffico di sostanze che viene poi distribuito nelle più diverse modalità e quantità.

Scendendo però dal piano astratto a quello concreto, occorre precisare a quali condizioni il "reato-presupposto" può essere effettivamente considerato dal giudice una "spia" della commissione di altre condotte criminose lucrogenetiche. Perché, come detto, solo a condizione che lo sia, l'applicazione della confisca può dirsi giustificata e quindi legittima.

Per tale ragione la Corte non si limita a ritenere non fondate le questioni sollevate, ma – con una sentenza interpretativa di rigetto – offre indicazioni concrete per effettuare quella *reductio ad legitimitatem* che può e deve essere realizzata in via interpretativa dai giudici comuni (compresi gli odierni rimettenti) e dai pubblici ministeri nel maneggiare questo strumento ablatorio.

Si tratta, come si è detto, di una interpretazione restrittiva secondo la *ratio* del sequestro e della confisca in questione, che passa attraverso l'accertamento di un nutrito novero di requisiti applicativi, che abbiamo già sopra passato in rassegna (cfr. *supra* § 5.5.).

In sostanza, la confisca allargata – ma anche il sequestro preventivo ad essa finalizzato (pur con le naturali diversità probatorie legate alla fase procedimentale anticipata) – non può essere disposta su tutto ciò che di sproporzionato al reddito si trovi in possesso del reo, per il solo fatto di essere riconosciuto responsabile del reato-presupposto.

Un simile automatismo deve ritenersi precluso proprio in quanto trasformerebbe la misura in una ablazione in nessun modo parametrata all'accertamento dell'entità dell'arricchimento illecito conseguito dal reo: in assenza di tale concreto accertamento non può dirsi che la misura sia meramente "ripristinatoria" (cioè abbia l'effetto di sottrarre alla persona beni di valore non superiore a quelli effettivamente derivanti da

---

giurisprudenziale che ha operato un'interpretazione restrittiva e orientata della norma – svolte ad esempio da: A. BALSAMO, V. CONTRAFATTO, G. NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Giuffrè, Milano, 2010; nonché MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001; nonchè V. N. D'ASCOLA, *Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell'ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità*, in *La giustizia patrimoniale penale* a cura di Bargi-Cisterna, all'interno di *Diritto e procedura penale*, collana diretta GAITO-ROMANO-RONCO-SPANGHER, I, p. 173 ss..; MAZZA O., *La decisione di confisca dei beni sequestrati*, in di Furfaro S., *Misure di prevenzione*, in *Diritto e procedura penale,* collana diretta da GAITO-ROMANO-RONCO-SPANGHER, 2013, p. 480 ss.

[7] Sul punto si veda anche la sentenza 13 luglio 2021, *Todorov e altri c. Bulgaria*, che ha rinvenuto una violazione dell'art. 1 Prot. add. CEDU anche in ragione dell'estrema ampiezza dei reati-presupposto contemplati dalla normativa bulgara, non tutti caratterizzati da una *idoneità a generare redditi illeciti.*

reati) ed elevata diviene la probabilità che essa apprenda ben più del dovuto, finendo per impoverire la persona più di quanto questa si sia illecitamente arricchita, infliggendogli quindi una sanzione ulteriore, che acquista inevitabilmente connotati punitivi[8]. Connotati punitivi che, oltre ad essere stridenti con la *ratio* della misura (che è appunto quella di ripristinare e non di punire), ne determinano anche l'illegittimità costituzionale, non potendosi infliggere sanzioni punitive in relazione a quei reati "sommersi" non processualmente accertati in via definitiva oltre ogni ragionevole dubbio: vi osterebbe anzitutto il disposto dell'art. 27 c. 2 Cost. che garantisce la presunzione di non colpevolezza.

8.2. In altri termini, l'*obbligatorietà* della confisca in esame *non* comporta l'*automatica* applicazione della stessa in caso di condanna per il reato-presupposto.

Ciò, si badi, non equivale a trasformare in "facoltativa" la confisca, il che implicherebbe anche valutazioni discrezionali del giudice ulteriori rispetto al mero accertamento delle varie condizioni applicative della misura. Significa, piuttosto, che esistono condizioni applicative che si traggono da un'interpretazione orientata della norma, che devono necessariamente essere accertate in concreto perché solo all'esito del loro completo positivo accertamento deve obbligatoriamente applicarsi la misura ablatoria.

Invero, le condizioni in presenza delle quali la confisca *deve* essere disposta dal giudice sono state nel tempo precisate e riempite di contenuto dalla giurisprudenza (e dalla dottrina), e possono essere compendiate nei seguenti sei passaggi logico-argomentativi:

i) l'accertamento pieno (all'esito del giudizio, per disporre la confisca) o di gravità indiziaria (al fine di disporre il sequestro preventivo) della responsabilità penale per il "reato-presupposto", anche detto "reato-matrice" o "reato-spia", che deve ritenersi integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi;

ii) l'accertamento che il fatto – per le sue connotazioni concrete e secondo tutti gli elementi acquisiti agli atti del procedimento – non risulti isolato o, comunque, occasionale, bensì sia espressivo di «un *habitus* criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti».

iii) l'accertamento della titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica;

iv) l'accertamento che tale sproporzione sia espressiva di uno «squilibrio incongruo e significativo» e non solo di una lieve divergenza tra redditi o attività e patrimonio detenuto;

---

[8] Per una più approfondita riflessione circa il concetto di natura "ripristinatoria" della confisca e circa le condizioni alle quali la quantificazione del profitto illecito da confiscare sia coerente con tale natura-funzione della misura, sia consentito il rinvio a FINOCCHIARO S., *Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, n. 3/2020, p. 322 ss.

v) l'accertamento che tale arricchimento significativamente sproporzionato non sia avvenuto in un momento manifestamente distante da quello in cui risulta essere stato commesso il "reato-spia", secondo il canone della c.d. "ragionevolezza temporale", *rectius* "congruenza temporale"[9];

vi) l'accertamento del mancato adempimento da parte del reo dell'onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni e che siano idonei a far cadere la presunzione di origina illecita dell'arricchimento, presunzione che è dunque sempre relativa e non assoluta.

8.3. A queste sei condizioni che erano già *in nuce* nel diritto vivente formatosi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018, riteniamo possa aggiungersi anche una (settima) ulteriore condizione.

Essa può ricavarsi estendendo, con le dovute distinzioni, quell'ulteriore requisito che è stato elaborato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019 in relazione alla confisca di prevenzione che – come si è già rammentato – fa parte del medesimo *genus* delle confische della ricchezza di origine illecita e possiede la medesima finalità e natura ripristinatoria.

In quella pronuncia era infatti stata indicata anche la necessità di assicurare che sussista una "ragionevole congruenza" tra il *quantum* confiscabile e l'entità dell'arricchimento illecito. Con riferimento alla confisca di prevenzione, che presuppone l'accertamento delle c.d. "fattispecie di pericolosità" indicate dall'art. 4 d.lgs. 159/2011 (cod. antimafia), tale requisito impone al giudice di domandarsi se il valore dei beni oggetto di ablazione sia compatibile con la tipologia di attività delittuosa di cui è indiziato il proposto: ad esempio un indiziato per una serie di piccole truffe di poche migliaia di euro (quindi un "pericoloso generico" *ex* art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011) non potrà essere destinatario, anche a fronte di una sproporzione patrimoniale milionaria, di una confisca pari a un milione di euro; proprio perché non è ragionevole presumere che tutto quel patrimonio sproporzionato possa essere provento di quella specifica tipologia di attività criminosa. In termini simili, e forse ancor più rigorosi, tale requisito è stato ritenuto determinante anche nella recente sentenza della Corte EDU *Isaia c. Italia*, secondo cui è necessario che le autorità nazionali accertino – anche in via presuntiva, ma

[9] Su questo requisito, con riferimento alla confisca allargata, cfr. Cass., Sez. un., sent. 25 febbraio 2021 (dep. 15 luglio 2021), n. 27421, Pres. Cassano, est. Boni, ric. Crostella e al. annotata su *questa Rivista*; nonché, Cass., sez. VI pen., 17 gennaio 2023-13 marzo 2023, n. 10684, Pres. Di Stefano, Rel. De Amicis, ric. Del Gaudio, sempre annotata in *questa Rivista*. Già in precedenza, si vedano Cass., sez. I pen., 23 gennaio 2018, n. 9984; Cass., sez. I pen., 12 aprile 2019, n. 22820, ma anche Cass., sez. I pen., 17 maggio 2019, n. 35856; Cass., sez. I pen., 6 giugno 2018, n. 36499. Con riferimento alla confisca di prevenzione, *mutatis mutandis* cfr. Cass., sez. VI pen., 6 settembre 2021-7 ottobre 2021, n. 36421; Cass., sez. V pen., 23 novembre 2020-14 gennaio 2021, n. 1543; e Cass., sez. II pen., 13 marzo 2018-27 marzo 2018, n. 14165, con nota di B. Rossi, *Le condizioni per l'applicabilità della confisca dei beni degli appartenenti ad associazioni mafiose*, in *Cass. pen.*, 2018, n. 7-8, p. 2382 ss. e D. Albanese, *Confisca di prevenzione: smussato il requisito della 'correlazione temporale'*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2018, p. 193 ss.

con argomentazioni specifiche e circostanziate – un nesso tra i beni da sottoporre a confisca e le attività illecite poste in essere dal destinatario della misura[10].

Mutatis mutandis, nell'ambito della confisca allargata tale principio implica il dovere del giudice di porsi un ulteriore quesito prima di disporre la misura, chiedendosi cioè se il valore dei beni che si intendono confiscare sia ragionevolmente congruente ai profitti che la tipologia di condotte criminose non contestate al condannato, ma che si presume essere state commesse dallo stesso, sono in grado di produrre.

In questo senso depone anche una recente pronuncia della Cassazione secondo cui "*In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest'ultima si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare*" (Cass. sez. VI n. 30633/2024, Celotto). Tale arresto giurisprudenziale andrebbe quindi inteso come richiedente l'accertamento del requisito della "ragionevole congruenza" da parametrare necessariamente non al profitto illecito del reato-spia ascritto al condannato (giacché non è quel profitto che la confisca allargata mira ad apprendere), ma appunto alle ulteriori condotte delittuose che la legge permette di presumere in presenza di tutti gli ulteriori requisiti sopra indicati.

Tentando un'esemplificazione: a un imputato per art. 73 c. 5 T.U. stup. per cessione di pochi grammi di hashish o marijuana rispetto al quale emergano elementi per ritenere che abbia tenuto condotte analoghe negli ultimo anno, potranno essere confiscati beni sproporzionati al reddito entrati nel suo patrimonio in questo arco temporale entro un limite di ragionevole provenienza da delitti di quella specie, che dovrà quindi verosimilmente contenersi entro le migliaia di euro; se non sapesse giustificare l'acquisto di un immobile da un milione di euro, quell'intero immobile non sarebbe invece confiscabile per intero: saranno al più necessari ulteriori indagini per verificare l'eventuale commissione di diversi e più gravi reati che abbiano permesso una così ingente locupletazione e procedere separatamente per tali fatti.

Diverso sarebbe il caso di un soggetto, imputato per una cessione di numerosi Kg di cocaina o eroina, rispetto al quale emergano elementi per ritenere che abbia tenuto condotte analoghe negli ultimi tre anni (ad esempio sulla base di conversazioni

---

[10] In particolare, la pronuncia *Isaia c. Italia* afferma: «*it [is] necessary that the domestic authorities establish a link between the assets to be confiscated and the predicate offences which had presumably been committed by the person in question*». Su questa sentenza si veda la lucida nota di TRINCHERA T., *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione*, in *questa Rivista*, 3 novembre 2025, ove perspicuamente si osserva altresì che «una simile interpretazione, però, finisce per restringere in modo significativo l'ambito di operatività della confisca di prevenzione, riducendola di fatto a mero surrogato della confisca penale»; laddove invece un «l'elemento qualificante di queste misure non è, infatti, la possibilità di riferire il singolo bene a un episodio criminoso specifico, accertato in sede giudiziale, ma l'esistenza di un quadro indiziario sufficientemente solido che consenta al giudice di affermare, in termini di ragionevole probabilità, che quel bene sia riconducibile a una più ampia e sistematica attività illecita alla quale il soggetto ha effettivamente preso parte» (*id est* il requisito della "ragionevole congruenza" come delineato dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale). Sulla funzione (probatoria) della fattispecie-presupposto nella confisca di prevenzione cfr. anche D. ALBANESE, *Cosa giudicata e confisca di prevenzione*, Milano, Giuffrè, 2024, 113 ss. e 352 ss.

rinvenute sul telefono, di precedenti penali e di polizia, di controlli sul territorio in compagnia di pregiudicati per reati della stessa specie, ecc.): tenuto conto della maggiore redditività dello spaccio di questo tipo di stupefacente e del più esteso arco temporale che viene in rilievo, anche la confisca di un immobile di elevato valore sproporzionato al reddito acquistato in quel periodo potrebbe essere suscettibile di confisca, in presenza di tutte le altre condizioni.

In conclusione, questo ulteriore requisito e l'interpretazione secondo la *ratio* (ripristinatoria) della misura in esame, comporta che l'entità complessiva del valore dei beni sproporzionati al reddito o all'attività svolta non rappresenti necessariamente l'importo da sottoporre a confisca, dovendo sempre lo stesso essere determinato in concreto, per evitare l'ablazione di patrimoni manifestamente incongruenti rispetto all'arricchimento illecito che è legittimo presumere in presenza di tutte le condizioni anzidette.

8.4. Venendo, infine, alla seconda questione sollevata, di particolare rilievo è altresì la decisione della Corte costituzionale di ritenere che la confisca allargata sia applicabile anche in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all'epoca.

Saggiamente il giudice *a quo* – nel dubitare della legittimità del diritto vivente che già consentiva tale possibilità facendo applicazione dell'art. 200 c.p. – non aveva evocato parametri attinenti alla "materia penale" (artt. 25 c. 2 Cost., 7 CEDU), ma – prendendo atto della natura non punitiva della confisca in esame – aveva richiamato i parametri di cui agli artt. 42 e 1 Prot. add. CEDU (naturalmente per il tramite dell'art. 117 c. 1 Cost.).

Non vi è infatti dubbio, e la Corte lo ribadisce, che alle misure anche non formalmente definite come "pene", ma di carattere sostanzialmente punitivo si applichi pienamente il principio di irretroattività *in malam partem* operante in materia penale. La confisca allargata, tuttavia, per le ragioni già sopra esposte (e già espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019 e recentemente dalla Corte di Strasburgo nella causa Garofalo c. Italia), è ritenuta di carattere meramente ripristinatorio[11]. È dunque una misura limitativa del diritto di proprietà dalle finalità non punitive che chiama in causa il diverso statuto garantistico di cui agli artt. 41, 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU.

Come è noto, l'art. 1 Prot. add. CEDU è ormai da tempo interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo come contenente sia il principio di riserva di legge sia i suoi corollari di precisione-determinatezza e di prevedibilità, che mirano a evitare irragionevoli "sorprese" e abusi del potere legislativo.

Confrontandosi proprio con tali principi, la Corte – confortata anche dalla giurisprudenza di Strasburgo[12] – conclude che non viene in rilievo alcun ragionevole

---

[11] Sul concetto di confisca (allargata e di prevenzione) quale misura meramente ripristinatoria sia qui consentito un rinvio a quanto espresso in S. FINOCCHIARO, *Confisca di prevenzione e civil forfeiture. Alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna*, Giuffré, Milano, 2022, p. 391 ss.

[12] Vengono citate dalla Corte le pronunce *Gogitidze e altri c. Georgia* del 2015 e *Ulemek c. Serbia* del 2021. Potrebbe altresì aggiungersi che anche nella sentenza 23 ottobre 2008, *Khuzhin e altri c. Russia* (par. 126)

affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà, se quando sono state tenute le condotte lucrogenetiche "sommerse", diverse dal delitto-spia, una disposizione di legge chiara e precisa prevedeva come reato quelle condotte e prevedeva che i proventi illeciti derivanti dalle stesse fossero confiscabili[13].

In tal caso, infatti, la persona che ha tenuto quelle condotte aveva già modo di sapere che l'arricchimento conseguito con quelle condotte era geneticamente viziato e non avrebbe quindi maturato su di esso alcun affidamento tutelabile. Del resto l'art. 42 Cost. tutela la proprietà solo laddove acquistata nei modi previsti dalla legge e, pertanto – come già è stato affermato dalle Sezioni Unite *Spinelli* del 2015 e poi anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 24/2019 e in quella odierna – la proprietà non può essere riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, né può assolvere a una funzione sociale, quando sia stata acquistata *contra legem*, cioè in modo non conforme alle regole dell'ordinamento giuridico, e in particolare attraverso la commissione di un reato[14].

Quello che il destinatario della misura non poteva prevedere, quindi, non era la confiscabilità di quei beni costituenti profitto illecito, ma solo la possibilità che quei beni venissero confiscati con un provvedimento regolato da una differente modalità probatoria: non già quella ordinaria, ma quella essenzialmente *presuntiva* ammessa dalla legge sopravvenuta.

Infatti, nel *genere* delle misure ablatorie del profitto, le varie ipotesi di confisca – quella ordinaria, quella allargata e quella di prevenzione – si distinguono non sul piano sostanziale (hanno tutte lo stesso *oggetto*: il profitto; e lo stesso *scopo-effetto*: ripristinare la situazione che si sarebbe data in assenza dell'illecita acquisizione del bene), ma

---

sembra accogliersi un significato di legalità racchiuso nell'art. 1 Prot. add. CEDU svincolato dal divieto di retroattività così come operante in materia penale ed essenzialmente fondato, invece, su mere esigenze di certezza e uguaglianza sottese all'idea di "stato di diritto" che rendono necessaria la presenza di una norma di legge chiara e precisa anche solo al momento della decisione giudiziale. Parimenti, nella sentenza 19 dicembre 2024, *Episcopo e Bassani c. Italia*, anche se non in riferimento alla confisca "allargata" ma a quella ordinaria, ai par. 152-154 si precisa il momento pertinente per valutare se la base giuridica della confisca fosse sufficientemente prevedibile. Tale momento viene individuato (come già nella sentenza *Paul Getty Trust e altri*, § 306), con l'emissione del provvedimento di confisca. Osserva sul punto la Corte che "*è, infatti, in quel momento che un imputato deve essere consapevole dei requisiti giuridici che giustificano la confisca dei suoi beni, affinché egli possa essere in grado di verificare se le autorità interne abbiano osservato il diritto interno e possa impugnare efficacemente la misura*".

[13] In altri termini, laddove il giudice si trovi ad applicare la confisca o il sequestro allargato per fatti commessi prima che il reato fosse inserito tra i reati-spia, la misura non potrà essere applicata se non siano in concreto presenti elementi probatori che permettano di individuare la tipologia degli ulteriori reati "sommersi" che si presumono commessi o se per tale tipologia di reati non era a quel tempo prevista la confiscabilità dei proventi.

[14] Cfr. § 3 del considerato in diritto della sentenza *Spinelli*, cit. Si rammenterà il passaggio della sentenza delle Sezioni Unite *Spinelli* nel quale la Suprema Corte afferma: "[…] è *sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico* [e che] *non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni* contra legem, *sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità, così come, in ambito civilistico, un possesso acquistato con violenza o clandestinità non è utile all'usucapione* (ex *art. 1163 cod. civ.) e non è opponibile, se non dal momento in cui la violenza o clandestinità sia cessata, ai fini e per gli effetti che l'ordinamento giuridico ordinariamente riconnette alle legittime situazioni possessorie ed al loro protrarsi nel tempo*" (§ 10 del considerato in diritto).

divergono solamente sul piano processuale delle modalità di prova dell'origine delittuosa di quel profitto[15].

A ben vedere, dunque, ci sembra che la pronuncia in commento non ammetta l'applicazione retroattiva di una confisca non esistente al momento del fatto di reato, bensì affermi che, laddove l'ablazione del profitto di quel reato fosse già prevista nell'*an* e nel *quantum*, nessuna norma costituzionale o convenzionale che tutela la proprietà impedisce successivamente di disciplinare in modo diverso le regole probatorie sulla cui base disporre quell'ablazione (il *quomodo* della confisca). Conclusione, quest'ultima, certamente foriera di ricadute anche al di fuori dell'ambito dei reati in materia di stupefacenti, ben potendo valere anche per i reati commessi prima che gli stessi fossero man mano aggiunti nell'elenco dell'art. 12-*sexies* d.l. 306/92, poi art. 240-*bis* c.p., o prima che fosse introdotto l'art. 12-*ter* d.lgs 74/2000 in materia di delitti tributari[16].

[15] Analoghe considerazioni potrebbero peraltro *a fortiori* valere per la distinzione tra confisca del profitto in via diretta e per equivalente: anche in tal caso la differenza non è di sostanza, ma di forma, cioè di modalità esecutive: il recente arresto delle Sezioni Unite *Massini* della Cassazione n. 13783/2025, del resto, conferma che la *forma* diretta o per equivalente della confisca non determina alcuna mutazione *sostanziale* della sua natura giuridica, che dall'una si trasmette all'altra: entrambe perseguono il medesimo scopo e hanno il medesimo effetto che, nel caso della confisca del profitto è ripristinatorio.

[16] Sull'introduzione della confisca allargata in materia di reati tributari, cfr., ad esempio, M. LANZI, *La confisca «in casi particolari», o "per sproporzione" post delictum*, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, Torino 2020.

Editore

ASSOCIAZIONE
"PROGETTO GIUSTIZIA PENALE"